IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO: MODIFICHE INTRODOTTE DAL CCII

PREMESSA

Il 1° luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 152, il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, contenente modifiche al **CCII – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, in attuazione della direttiva (UE) 1023/2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, nonché misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, **insolvenza** ed esdebitazione.

Le disposizioni del decreto appaiono in linea con i principi europei mirando a favorire:

1. l'emersione tempestiva della **crisi** attraverso strumenti di allerta soft che incentivino l'imprenditore ad attivarsi volontariamente per il superamento della situazione di difficoltà;
2. la valorizzazione dell'autonomia privata delle parti con la previsione di strumenti anche stragiudiziali e con la limitazione dei poteri di intervento dell'autorità giudiziaria;
3. la "risanabilità dell'impresa", quale valore giuridico, da preservare attraverso procedure di ristrutturazione efficienti che favoriscano la continuità aziendale.

Il decreto è entrato in vigore il **15 luglio 2022**, unitamente alle disposizioni dell'intero Codice.

Le novità di maggior rilievo riguardano:

- la nozione di crisi e gli **assetti organizzativi dell'impresa**;
- le nuove misure di allerta;
- il **concordato preventivo** e le altre procedure di ristrutturazione;
- le disposizioni per la ristrutturazione delle società e il trattamento dei soci.

IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Il D.Lgs. 83/2022 ha operato una sostanziale modifica del Codice della crisi e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore il 15 luglio scorso.

In particolare, in materia di concordato preventivo, l'articolo 84 del CCII Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è stato modificato e con esso la descrizione della funzione del concordato preventivo, precisando che lo stesso deve realizzare, *sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di* ***liquidazione giudiziale*** *mediante la* ***continuità aziendale****, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un* ***assuntore*** *o in qualsiasi altra forma* (comma 1).

I **presupposti** essenziali per poter accedere al concordato preventivo risultano pertanto essere:

- **Soggettivo**, ai sensi dell'articolo 84 possono accedere al concordato preventivo solo gli imprenditori commerciali non "sotto soglia"
- **Oggettivo**, l'accesso al concordato preventivo è consentito all'imprenditori che si trovi in stato di crisi ovvero insolvenza definito dall'articolo 2
- **Soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale**, ai sensi del comma 1 dell'articolo 84.

Nei successivi commi dell'articolo 84 sono descritte le diverse forme di concordato utilizzabili:

1. **IL CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE (COMMA 2)**;
2. **IL CONCORDATO CON LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (COMMA 4)**.

In entrambi i casi i creditori muniti di **privilegio**, **pegno** o **ipoteca**, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario (comma 5).

La nuova formulazione dell'articolo 86 prevede che il piano possa prevedere una moratoria (senza limiti di tempo) per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ. può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.

IL CONCORDATO IN CONTINUITA'

Il comma 2 del nuovo articolo 84 disciplina il concordato preventivo in continuità aziendale, specificando che la continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro.

La novità rispetto alla precedente normativa è che la **conservazione dell'azienda** viene posta sullo stesso paino della **soddisfazione dei creditori**, infatti ai sensi dell'articolo 47 per emanare il decreto di apertura del concordato preventivo, il tribunale deve verificare nel

concordato in continuità la **ritualità della proposta**, con la specificazione secondo cui la domanda è inammissibile se il piano è manifestatamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta, e alla conservazione dei valori aziendali.

La salvaguardia dell'azienda e la tutela dei creditori sono nella nuova formulazione della normativa CCII elementi fondamentali del concordato in continuità.

Pertanto, non vi è più la previsione che la continuità garantita dalla gestione dell'impresa da parte di un soggetto terzo debba prevedere la riassunzione di un certo numero vincolato di lavoratori (un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso per un anno dall'omologazione).

L'articolo 7 del CCII sancisce il **concetto di prevalenza della continuità**, ossia dispone che nel caso di proposizione di più domande il Tribunale esamini in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale a condizione che nella proposta siano espressamente indicate le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori; in tal caso, a parità di trattamento tra soluzione conservativa e soluzione liquidatoria, dovrà essere preferita la continuità.

Infine, a ulteriore supporto del concordato in continuità, l'articolo 53 prevede che la sentenza di omologazione del concordato in continuità resiste all'accoglimento del reclamo laddove prevalga **l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori**.

La **continuità aziendale** può essere:

– **diretta**, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato,

– **indiretta**, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore attraverso la cessione, l'usufrutto o il conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 84 è stato rivisto e non è più necessario che nel concordato in continuità aziendale i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale stessa, sia essa diretta o indiretta.

Infatti, il comma 3 precisa che *nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa*.

L'importante è pertanto, che la proposta di concordato preveda per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

Viene pertanto meno il criterio di prevalenza, ossia diviene irrilevante la proporzione tra l'apporto delle risorse derivanti dalla continuazione dell'attività e quelle ottenute dalla liquidazione, essendo sufficiente che i creditori vengano soddisfatti con le prime anche in misura **non prevalente**.

Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione deve essere distribuito nel rispetto della

graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Pertanto, la regola di distribuzione contenuta nel comma 6 prevede, in particolare, che il **valore di liquidazione** dell'impresa sia distribuito nel pieno rispetto delle cause legittime di prelazione e cioè secondo la regola della **priorità assoluta (APR Absolute Priority Rule**)che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore, mentre il valore ricavato dalla prosecuzione dell'impresa, il c.d. **plusvalore da continuità**, possa essere distribuito osservando il criterio della **priorità relativa (RPR Relative Priority Rule),** secondo il quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore.

Per quanto riguarda i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del Codice civile è previsto, a tutela dei lavoratori, che nel concordato in continuità aziendale, siano soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione. Ai crediti vantati dai **lavoratori** si applica quindi la regola della **priorità assoluta** sia sul valore di liquidazione che sul valore di continuità.

La proposta e il piano devono altresì assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del Codice civile, ossia *le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse*

disposizioni delle leggi speciali.

In merito ai **contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale** l'articolo 94-bis prevede che i creditori *non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.*

Inoltre, il secondo comma dell'articolo 94-bis prevede che *fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale.* ***Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore****.*

Per quanto riguarda la figura del **Commissario Giudiziale** la norma prevede che, nel caso di continuità aziendale, il commissario, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianchi il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.

CONCORDATO CON LIQUIDAZIONE DEL

PATRIMONIO

In materia di concordato liquidatorio, Il D.Lgs. 83/2022 non ha operato una sostanziale modifica del Codice della crisi e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019: la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che **incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile** (rispetto all'alternativa della **liquidazione giudiziale**) al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati, degradati per incapienza, in misura non inferiore al **20 per cento** del loro ammontare complessivo.

A tale forma di concordato si affianca, tuttavia, il **concordato liquidatorio semplificato** – accessibile solo all'esito della composizione negoziata della crisi quando non siano percorribili le alternative stragiudiziali – per il quale non sono richiesti tali requisiti e per il quale è prevista una procedura più snella. In particolare, non è prevista la fase di ammissione alla procedura, né quella della votazione dei creditori, nel presupposto che già nel corso della composizione negoziata i creditori siano stati messi in condizione di valutare le proposte del debitore e di esprimere il proprio parere in relazione alle stesse, sotto la supervisione di un professionista, che garantisce la regolarità del procedimento e vigila sul compimento di atti pregiudizievoli per i creditori. Nel concordato semplificato, inoltre, non è prevista la nomina del **commissario giudiziale**, ferma restando la possibilità per il Tribunale di nominare un ausiliario che lo assista nelle sue valutazioni. Queste semplificazioni, rispetto alla procedura ordinaria del concordato liquidatorio, sono tuttavia compensate da un penetrante controllo del Tribunale in sede di omologa, il quale dovrà valutare, oltre alla regolarità del procedimento, anche la fattibilità del piano, e assicurare che ciascun creditore non subisca pregiudizio rispetto all'alternativa fallimentare e riceva una qualsiasi utilità, anche non in

denaro.

La nuova formulazione dell'articolo 84, comma 4 contiene anche una definizione di **risorse esterne** (per le quali tra l'altro è prevista anche la distribuzione in deroga agli articoli 2740 e 2741 cod. civ., sempre nei limiti del 20 per cento): si considerano tali le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano preveda la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.

Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un **liquidatore** che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, con l'applicazione degli articoli da 2919 a 2929 del Codice civile.

Se invece il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 91, comma 1, in base alla disciplina delle offerte concorrenti.

SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

Il nuovo articolo 85 CCII disciplina la suddivisione dei creditori in classi, è stabilito il principio della facoltatività della suddivisione in classi e della possibilità di trattamento differenziato solo tra creditori appartenenti a classi diverse, tuttavia la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie

prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, devono essere suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, devono essere inserite in classi separate.

CONTENUTO DEL PIANO DI CONCORDATO

Il D.Lgs. 83/2022 ha operato alcune modifiche del Codice della crisi e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019 ed in particolare all'articolo 87 il quale prevede che il debitore presenti, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano che abbia un contenuto ben definito.

In ogni caso nella domanda il debitore deve indicare le ragioni per cui la **proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale**.

Il debitore deposita, con la domanda, la **relazione di un professionista indipendente**, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

L’articolo 87 prevede analiticamente i seguenti elementi informativi che il Piano deve indicare:

a) l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico- finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori;

b) una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l’indicazione delle strategie d’intervento;

c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;

d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l’indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

f) ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente;

g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano;

h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;

i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;

l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;

m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;

n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;

o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;

p) l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.

TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

L'articolo 88 del CCII prevede che il tribunale omologhi il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è

determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente e nel concordato in continuità non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, **non oltre trenta giorni dalla data della presentazione**, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione.

AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI CREDITI PREGRESSI

Prestazioni di beni e servizi

L'articolo 100 del CCII prevede che *il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del*

caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

Retribuzioni

Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.

Rate di mutuo a scadere

Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

LE MAGGIORANZE PER L'APPROVAZIONE DEL CONCORDATO

L'articolo 109 regolamenta le maggioranze richieste per l'approvazione del concordato preventivo, ed in particolare il primo comma prevede che *il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.*

In relazione al **concordato in continuità** il nuovo comma 5 prevede l'approvazione *se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del Codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.*

In caso di mancata approvazione del concordato in continuità s

i applica l'articolo 112, comma 2 che prevede che *se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:*

1. *il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;*
2. *il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;*
3. *nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;*
4. *la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.*

Francesco Carnevali (Senior Partner **CA Restructuring**)